

COD. UFF.:

OGGETTO:

ARTE DI STRADA - DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che l'arte di strada sia un'antica e nobile tradizione con un ruolo importante nella valorizzazione dei centri storici e delle piazze delle città come luoghi di aggregazione sociale e culturale, favorendo, altresì, l'incontro tra esperienze diverse;

Rilevata, pertanto, la necessità di disciplinare l'esercizio di tale arte al fine di consentirne una manifestazione compatibile con le esigenze di non arrecare disturbo e disagio alla vita dei cittadini, garantendo, nel contempo, condizioni di serenità e sicurezza agli artisti che si esibiscono nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 121 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31, n°773;

Visto l'art. 20 Codice Strada approvato con D.Lgs. 30.4.92, n°285;

Vista l'istruttoria curata dagli Uffici Polizia Municipale in coordinamento con gli Uffici Tecnici;

Visti gli Art.li 2-4 e 12 dello Statuto del Comune di Livorno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 423 del 14.10.1991, esecutiva, e successive integrazioni e modificazioni;

Rilevato che il presente provvedimento non necessita di alcun impegno di spesa;

Vista la Legge 142/90;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge 142/90 come modificato dalla Legge 127/97 allegati al presente atto per formarne parte integrante;

a voti unanimi, palesamente resi;

DELIBERA

Di disciplinare l'arte di strada sul territorio comunale, entro i seguenti termini:

- la collocazione degli artisti non deve costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni e non deve essere comunque effettuata in prossimità di scuole, ospedali, chiese e luoghi di culto o analoghi (es. cimiteri);
- la collocazione deve essere tale da non costituire intralcio per l'accessibilità a negozi o abitazioni o di ostacolo alla visibilità di vetrine per esposizioni di merce;

- per realizzare espressioni artistiche è vietato collocarsi su marciapiedi inferiori a metri 3 (tre) di larghezza ed a meno di 30 metri da intersezioni semaforiche;
 - deve comunque rimanere sempre libera una zona per circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2 (due);
 - lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con palchi o altre strutture, consentendo l'uso solo di quanto strettamente necessario allo spettacolo e che comunque non crei i presupposti per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - il Comune si riserva, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti di vietare l'arte di strada o in singole zone o in tutta l'area cittadina;
 - l'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e decoro dello spazio, di eventuali danneggiamenti da lui arrecati al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica;
 - l'artista di strada non può sostare nella medesima area o nei pressi per un tempo massimo superiore a due ore consecutive in considerazione della peculiarità e del luogo in cui si svolge l'esibizione, destinato ad un pubblico di passaggio;
 - non è consentito l'uso di impianti di amplificazione;
 - dovrà essere osservato il massimo contenimento del volume e in particolare dovrà essere scrupolosamente rispettato il limite posto dal D.P.C.M. 1.3.91 norme sull'inquinamento acustico;
 - l'artista di strada non può richiedere il pagamento di biglietti, tickets, o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera; è ammesso il "passaggio con il cappello" che costituisce un'antica tradizione di questi artisti;
 - è vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti;
 - l'artista di strada si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento e comunque si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
 - le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite, ove non costituiscano reati e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti di altra natura, con il pagamento di una sanzione amministrativa a norma dell'art. 10 della legge 24.11.81 n. 689 e dall'art. 106 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 3.3.1936 n. 383; per quanto riguarda l'ammontare del pagamento in misura ridotta questo è stabilito nella misura di £. 20.000.= in deroga all'O.S. n. 11623 del 21.4.33;
- chi viola la presente ordinanza è tenuto altresì a lasciare libera l'area occupata;
- gli ufficiali e gli agenti di forza pubblica sono incaricati delle esecuzioni del presente provvedimento.-